

Determinazione n. 1 del 04/12/2013

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

■ RISA / TELETU ■

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 27 aprile 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/254/2012, con cui il sig. ■ Risa (di seguito, per brevità, il sig. Risa) ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società TELETU ■ (di seguito, per brevità, "TeleTu");

VISTA la nota del 23.5.2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione, nonché termine, ai soli fini istruttori ex art. 18 Regolamento, anche al gestore Telecom Italia █████ (di seguito, per brevità Telecom);

VISTE le memorie ed i documenti presentati dalle parti, la replica dell'utente, nonché le memorie istruttorie prodotte da Telecom;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

a) All'esito negativo del tentativo di conciliazione promosso dall'utente dinanzi all'organismo paritetico Teletu - Associazione Federconsumatori Lazio il 27 gennaio 2012, l'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- tra il 20 e 25 aprile 2011, stipulava telefonicamente il contratto con piano tariffario "Mini Internazionale" con contestuale richiesta di portabilità del numero dall'operatore Wind Infostrada;
- il 26 aprile subiva l'interruzione della linea telefonica; inutilmente reclamava presso i due operatori coinvolti per avere informazioni sull'avvenuto distacco e sull'attivazione della linea;
- in data 12 maggio riceveva da Teletu comunicazione con la quale veniva informato che l'attivazione sarebbe avvenuta entro 15 giorni e che ne avrebbe ricevuto conferma mediante sms o per telefono; nonostante la ricezione degli sms di conferma in data 31 maggio e in data 7 giugno, la linea non veniva attivata;
- il 22 giugno inviava con raccomandata a Teletu, formale reclamo in ordine alla mancata attivazione, non ricevendo alcun riscontro;
- il 14 luglio, con e mail inoltrata a mezzo associazione di consumatori, reiterava il reclamo; il servizio clienti lo riscontrava il 19 luglio 2011, rappresentando che il 27 giugno era stata comunicata all'utente la mancata attivazione del servizio per problemi tecnici, con causale "*Cliente su apparato MT4, non attivabile centralina satura*" motivo per cui non era possibile usufruire dei servizi Teletu e che si era proceduto ad inoltrare richiesta di rientro in Telecom, senza oneri per l'utente, al fine dell'attivazione del servizio con detto operatore, il quale aveva comunicato l'espletamento del rientro in data 7 luglio 2011; dichiarava che nulla era dovuto a Teletu e che il gestore si rendeva disponibile a farsi carico degli eventuali costi di attivazione addebitati da Telecom;
- l'utente contestava di aver mai ricevuto alcuna comunicazione di impossibilità ad attivare i servizi Teletu prima della comunicazione del 19 luglio, intervenuta a procedura di rientro in Telecom già conclusa; dichiarava di aver ricevuto sia la fattura Teletu relativa al periodo di mancata attivazione, sia la fattura Telecom addebitante i costi di attivazione (fattura peraltro errata nell'intestazione anagrafica);
- richiedeva pertanto gli indennizzi ai sensi dell'Allegato A alla Delibera n.73/11/CONS per: 1) euro 337,50 per la mancata attivazione dei servizi dal 25 maggio al 7 luglio 2011; 2) euro 360 per

l'interruzione/mancata fruizione del servizio voce dal 26 aprile al 7 luglio;3) euro 260 per la mancata risposta al reclamo del 22 giugno 2011; 4) euro 96,00 quale rimborso dei costi di rientro in Telecom dell'utenza, addebitati sulla fattura n. [REDACTED]; 5) Euro 200,00 per spese di procedura; 6) storno della fattura Teletu n. [REDACTED].

b) Con la memoria difensiva, l'utente precisava che il rientro dell'utenza in Telecom risulterebbe essere avvenuto il 7 luglio 2011, stanti le concordanti risultanze dei due gestori, ma che tale passaggio non aveva comportato alcuna riattivazione del servizio; tanto è vero che l'utente si vedeva costretto a svolgere apposito reclamo a Telecom per la riattivazione (che depositava) e a promuovere autonomo procedimento conciliativo contro detto gestore. Chiariva di non aver proceduto al pagamento della fattura Telecom [REDACTED], in quanto oggetto di contestazione con Telecom.

c) Con memoria difensiva tempestivamente depositata, TeleTu eccepiva preliminarmente la duplicazione dell'indennizzo richiesto dall'utente con riferimento alle individuate fattispecie della mancata attivazione e della mancata fruizione del servizio; nel merito riferiva che l'utente aveva prestato il consenso all'attivazione del servizio voce con Teletu il 28 aprile 2011 con portabilità dell'utenza da Wind e con applicazione del piano tariffario "Rete Mini Internazionale 13e90"; in data 18 maggio era stata avviata l'importazione con espletamento dell'attivazione avvenuto il 30 maggio 2011; il 7 giugno l'utente lamentava col gestore il malfunzionamento del servizio, che a seguito delle verifiche svolte, risultava dovuto ad un problema tecnico di saturazione della centralina; che dopo tentativi falliti di contatto telefonico con il cliente, aveva inviato una nota con la quale comunicava l'impossibilità di fornire il servizio voce con motivazione "*Cliente su apparato MT4, non attivabile centralina satura*" e lo informava che era stata aperta apposita stringa di cessazione dell'utenza per il suo rientro in Telecom, procedura conclusa il 7 luglio 2011; concludeva quindi per la non imputabilità a Teletu della mancata attivazione e che avendo avuto in gestione la linea limitatamente al periodo 30 maggio - 7 luglio 2011, nessuna responsabilità era individuabile a proprio carico per l'interruzione del servizio occorsa in data antecedente. Infine precisava che la missiva dell'utente del 22 giugno 2011 non era qualificabile come reclamo essendo stata indirizzata alla sede legale del gestore anziché all'indirizzo dedicato ai reclami, che la fattura contestata era stata già annullata e che l'errore nel nominativo dell'intestatario dell'utenza passata in Telecom non poteva essere attribuita a Teletu che in fase di rientro aveva correttamente compilato il relativo ordine. Depositava copia delle schermate del sistema di dialogo tra operatori.

d) Con memoria istruttoria tempestivamente depositata Telecom ha prodotto le schermate del sistema Pitagora che descrivono una migrazione OLO-OLO da Infostrada a Teletu eseguita il 30 maggio 2011 ed una cessazione/rientro da Teletu eseguita il 7 luglio 2011.

e) Con replica, l'utente eccepiva la tardività con cui il gestore Teletu aveva provveduto allo scambio delle memorie con la controparte avendole ricevute solo in data 27 giugno 2012, oltre i termini fissati dal Corecom; eccepiva inoltre, quale ulteriore causa di inammissibilità, la trasmissione degli atti tramite servizio postale anziché tramite invio telematico; nel merito contestava quanto asserito dal gestore in ordine ai tentativi di contattare per telefono l'utente onde informarlo dell'impedimento alla migrazione, in quanto mai avvenuti e non provati, così come di aver ricevuto alcuna informativa scritta il 27 giugno 2011, anch'essa non provata. Confermava la quantificazione degli indennizzi nelle fattispecie individuate.

h) All'udienza di discussione, entrambe le parti si riportavano alle proprie memorie determinando la trasmissione degli atti al collegio per la decisione.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

E' irricevibile e pertanto inutilizzabile ai fini della decisione, la documentazione inoltrata dal gestore quale integrazione alla propria memoria, trasmessa al Corecom con fax del 28 giugno 2012, perché tardiva rispetto al termine fissato per il deposito delle prime memorie (22.6.2011); né è ammesso, in sede di replica, il deposito di documenti probatori già disponibili alla data di scadenza della prima memoria, quand'anche si volesse considerare la trasmissione del 28.6.2011, esercizio di detta facoltà.

Devono inoltre essere rigettate le eccezioni svolte dall'utente sulla irricevibilità delle memorie di controparte in quanto ricevute oltre il termine fissato con nota di avvio del procedimento: come noto infatti, l'art 16, comma 2 del Regolamento prevede la sanzione dell'irricevibilità per mancato rispetto dei termini assegnati per il "deposito" degli atti al fascicolo della controversia, prescrivendo l'obbligo di contestuale "invio" dei documenti alla controparte ai fini del contraddittorio. Ne consegue che spetta al Corecom adito dichiarare l'irricevibilità degli atti difensivi "depositati" oltre il termine stabilito; l'eventuale omissione dello scambio delle memorie con la controparte è invece sanabile, ove ritualmente eccepita dall'interessato, mediante rimessione nei termini della parte che abbia subito una lesione del proprio diritto di difesa, al fine di ristabilire il pieno contraddittorio. Nel caso di specie, fermo il rituale deposito presso il Corecom, non è rinvenibile alcuna omissione nell'invio delle memorie all'utente da parte di Teletu, che ha prodotto al Corecom, come prescritto nella lettera di avvio, la ricevuta dell'Ente postale di trasmissione del 22 giugno 2012 e quella di ricezione del 27 giugno successivo; tale prova è funzionale unicamente alla verifica della tempestività dell'eventuale replica di controparte il cui termine, come esplicitato dalla nota di avvio, decorre dalla data di ricezione da parte del destinatario della memoria avversaria. Nessuna lesione del diritto di difesa si è pertanto prodotta in danno dell'utente che ha ritualmente utilizzato il termine a lui assegnato per lo svolgimento delle repliche, decorrente dalla data di effettiva ricezione della memoria del gestore. Con analoga motivazione viene rigettata l'eccezione di inammissibilità della memoria del gestore per avere quest'ultimo utilizzato il servizio postale anziché l'invio telematico indicato. La modalità di trasmissione degli atti non è infatti di per sé causa di irricevibilità, essendo la trasmissione per fax o per invio telematico, (*"seppure con le opportune accortezze al fine di renderne certa la ricezione"*, cfr. Agcom Linee Guida III.2.2) forma prevista per rendere la procedura più spedita e meno gravosa per le parti. Nessuna sanzione è pertanto applicabile per l'utilizzo del più oneroso sistema di trasmissione postale, a parità di grado di certezza della ricezione.

2.2. Nel merito.

E' incontestato che l'utente abbia sottoscritto con TeleTu il contratto per l'attivazione del servizio

voce con Teletu, con piano tariffario "Rete Mini Internazionale 13e90" tra il 20 e 25 aprile 2011 per l'utente, in data 28 aprile 2011 per il gestore.

L'utente lamenta che, avvenuto il passaggio della risorsa da Wind a TeleTu, questa non abbia mai attivato i servizi, nonostante gli sms ricevuti di conferma dell'avvenuta attivazione; Teletu d'altro canto, pur ammettendo la mancata attivazione, ha invocato la causa non imputabile al gestore, consistente in un impedimento tecnico non gestibile direttamente e precisando di aver provveduto, per quanto di propria competenza, ad informare l'utente con comunicazione scritta del 27.6.2011 dell'impossibilità tecnica e di aver processato il rientro in Telecom Italia ai fini della riattivazione della linea, rientro perfezionatosi il 7.7.2011.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Spettava dunque all'operatore provare che la mancata attivazione a seguito della procedura di migrazione fu determinata da cause ad esso non imputabili, prova che non può ritenersi fornita dalla schermata prodotta, che oltre a non integrare piena prova in quanto priva di qualsivoglia intestazione che consenta di individuarne la fonte telematica, rende conto unicamente delle diverse fasi della procedura di portabilità che ha registrato una fase 2 conclusa positivamente in data 17.5.2012 (dopo un primo scarto formale del 6.5.2011) ed una fase 3 attivata il 18.5.2011 con ordinativo all'operatore notificato e conclusa con il trasferimento della risorsa il 30.5.2011.

Il processo nei termini anzidetti è confermato dalle schermate di dialogo tra operatori del sistema Pitagora, depositate a fini istruttori da Telecom, che provano il provisioning effettuato a DAC in data 30.5.2011; così come le medesime schermate avvalorano le risultanze delle schermate di provenienza Teletu in ordine all'avvenuto rientro della linea in Telecom in data 7.7.2011.

Tuttavia, la migrazione della risorsa, di per sé, non equivale ad attivazione del servizio, tanto più che l'utente ha lamentato di essere rimasto isolato dal 26.4.2011.

TeleTu non ha provato di avere attivato il servizio voce, ma unicamente di avere importato la relativa risorsa numerica; sicchè deve ritenersi che il gestore si sia reso inadempiente al contratto, in difetto di prova che l'inadempimento (mancata attivazione del servizio voce) sia dipeso da causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

Sotto altro e alternativo profilo, Teletu non ha nemmeno provato di aver assolto agli oneri informativi posti a suo carico dall'art.3, comma 2 dell'allegato A alla Delibera 73/11/CONS,

informando tempestivamente l'utente dell'occorso ostacolo tecnico all'attivazione ("*Cliente su apparato MT4, non attivabile centralina satura*" come riferito in memoria), né mediante contatti telefonici asseritamente falliti, né attraverso la missiva del 27.6.2011 non prodotta in atti, tutte circostanze puntualmente contestate dall'utente, il quale ha dedotto di aver appreso i motivi dell'inadempimento solo in data 19.7.2011, cioè a procedura di rientro in Telecom già conclusa, producendo a corredo la e mail del servizio clienti in risposta al proprio reclamo del 14.7.2011.

Ferma dunque la responsabilità per la mancata attivazione, il disservizio deve ritenersi tuttavia circoscritto al periodo 30.5.2011- 7.7.2011, durante il quale Teletu ha avuto in gestione la risorsa, avendola importata da Wind solo a far data dal 30.5.2011 ed avendola restituita a Telecom il successivo 7.7.2011, non potendosi attribuire a detto gestore alcuna responsabilità in ordine ad una disattivazione prima e ad una mancata riattivazione poi, intervenute quanto la linea non era ancora, o non era più, nella sua disponibilità.

L'utente ha pertanto diritto all'indennizzo previsto dal combinato disposto di cui gli artt.2 e 3, comma 1, Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, dal 30.5.2011 al 7.7.2011, per € 285,00.

Non può essere invece accolta la domanda avanzata dall'utente di indennizzo per interruzione/mancata fruizione del servizio voce per il medesimo periodo, in quanto costituirebbe un'ingiustificata duplicazione dell'indennizzo già riconosciuto, posto che la mancata attivazione di cui al comma 1 dell'art.3, sanzionata con il parametro massimo, contempla l'ipotesi di mancata attivazione con assenza di servizio.

A fronte della riconosciuta, mancata attivazione, Teletu deve procedere all'annullamento della fattura n. ■■■ del 30.7.2011, a detta del gestore già oggetto di annullamento del quale, tuttavia, non ha prodotto alcuna evidenza.

Per quanto concerne la richiesta dell'utente di vedersi rimborsare i costi di attivazione addebitati da Telecom con la fattura n. ■■■, impegno peraltro già assunto dal gestore Teletu in sede di risposta al reclamo del 19.7.2011, si osservi che a seguito di apposita richiesta istruttoria di produrre evidenza del pagamento, l'utente ha precisato di non aver saldato la fattura in questione in quanto oggetto di autonoma contestazione con Telecom; pertanto, ferma la legittima pretesa dell'istante a non subire aggravio di costi per il forzoso rientro in Telecom, il gestore Teletu sarà tenuto a rimborsare i costi per l'allaccio in Telecom pari ad Euro 96,00 i.i, dietro evidenza di pagamento inoltrata dall'utente.

2.3. Sulla mancata risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta al reclamo del 22.6.2011, con il quale vengono richiesti chiarimenti sui motivi della mancata attivazione a fronte delle intercorse comunicazioni di opposto tenore inoltrate dal gestore il 12.5.2011 (tempi di attivazione) il 31.3.2011 e il 7.6.2011 (sms di conferma attivazione); il successivo 14.7.2011 è stato inoltrato per via telematica, un ulteriore reclamo (REF. 022508) reiterativo del primo e finanche di contenuto più ampio, cui è stata fornita risposta tempestiva in data 19.7.2011, come da e mail depositata dall'utente stesso.

Il gestore ha eccepito che il primo reclamo fosse stato indirizzato alla sede legale della società invece che al corretto indirizzo fornito nelle condizioni contrattuali.

Premessa l'infondatezza dell'eccezione sollevata, in quanto il gestore non ha provato di aver

inviato all'utente la documentazione contrattuale per effettiva conoscenza, né può costituire un'esimente da responsabilità il mancato inoltro del reclamo all'indirizzo del reparto preposto, dovendosi ritenere che comunque esso sia entrato nella sfera di conoscenza della società telefonica tramite consegna presso la sede legale, si deve tuttavia rigettare la domanda svolta dall'utente di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 22.6.2011, ai sensi dell'art.11, comma 2 dell'Allegato A alla Delibera Indennizzi.

L'obbligo assolto dal gestore di fornire spiegazioni a fronte del secondo reclamo del 14.7.2011, reiterativo del precedente e di contenuto più ampio ed articolato, assorbe ed esaurisce la pretesa informativa dell'utente, posto che la risposta del 19.7.2011 risulta fornita quando era ancora pendente il termine utile per riscontrare il primo reclamo proposto il 22.6.2011 (45 giorni come da Carta Servizi Teletu).

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 150,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dal sig. ■■■ Risa nei confronti dell'operatore TELETU ■■■ sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 150,00 quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTO l'art.19 comma 7 della delibera Agcom 173/07/CONS che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del Corecom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l'importo di Euro 500,00.

DETERMINA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dal sig. ■■■ RISA in

data 27.4.2012.

La società TELETU ■■■ è pertanto tenuta a riconoscere in favore del sig. ■■■ RISA, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 285,00= (duecento ottantacinque/00=) a titolo di indennizzo per mancata attivazione del servizio voce, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) Euro 150,00= (centocinquanta/00=) a titolo di rimborso delle spese di procedura.

La società TELETU ■■■ è inoltre tenuta a disporre all'annullamento della fattura n. ■■■ del 30.7.2011. E' tenuta altresì a disporre il rimborso del costo di attivazione pari ad Euro 96,00 i.i. addebitato da Telecom sulla fattura n. n. ■■■, dietro presentazione da parte dell'utente di ricevuta di pagamento.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Dirigente

Dott. Antonio Calicchia

Fto